

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 793/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2013

che istituisce misure con riguardo alle Isole Fær Øer per garantire la conservazione dello stock di aringa atlantico-scandinava

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Lo stock di aringa atlantico-scandinava (detta anche aringa di Norvegia a fregolo primaverile) è il più grande stock di aringa del mondo. Esso ha prodotto catture dell'ordine di uno o due milioni di tonnellate. Tuttavia, lo sfruttamento intensivo dovuto a una pesca eccessiva ha condotto all'esaurimento dello stock e alla cessazione di tutte le attività di pesca per oltre un ventennio, tra i primi anni «70 e la metà degli anni »90, con conseguenze molto gravi per le flotte che sfruttavano tale stock.
- (2) Successivamente alla sua ricostituzione e alla riapertura della pesca nel 1996, lo stock di aringa atlantico-scandinava è stato gestito sulla base di consultazioni tra le cinque parti la cui zona economica esclusiva (ZEE) è visitata da questa specie durante il suo ciclo di migrazione: la Federazione russa, la Norvegia, le Isole Fær Øer, l'Islanda e l'Unione europea (di seguito, «gli Stati costieri»).
- (3) A partire dal 2007, gli accordi conclusi nell'ambito delle consultazioni fra gli Stati costieri comprendevano in particolare norme definitive di ripartizione del totale ammissibile di catture e un impegno a mantenere la stabilità relativa di tale ripartizione negli anni successivi. Lo stock di aringa atlantico-scandinava era ripartito come segue: 5,16 % per le Isole Fær Øer, 14,51 % per l'Islanda, 6,51 % per l'Unione, 61 % per la Norvegia e 12,82 % per la Federazione russa. Gli Stati costieri avevano inoltre da tempo convenuto che la revisione e la modifica degli accordi di gestione comuni sarebbero state effettuate solo congiuntamente, sulla base di nuovi pareri scientifici ed entro una data specifica.
- (4) Per agevolare la fissazione dei totali ammissibili di catture, gli Stati costieri hanno approvato e applicato, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, un piano di gestione a lungo termine in linea con l'approccio precauzionale, volto a mantenere lo sfruttamento delle risorse entro i limiti biologici di sicurezza e concepito per garantire una pesca sostenibile.
- (5) Questo piano di gestione a lungo termine era inteso a evitare che il livello di biomassa dello stock scendesse al di sotto di 2 500 000 t e a fare il possibile per mantenerlo al di sopra di 5 000 000 t, valore atto a garantire il rendimento massimo sostenibile. Tale obiettivo andava conseguito limitando le catture a un livello compatibile con un indice di mortalità per pesca pari a 0,125. È stato convenuto che, se il livello di biomassa scendeva al di sotto di 5 000 000 t, la mortalità per pesca doveva essere ridotta in modo da garantire una rapida ricostituzione dello stock.
- (6) Nel settembre 2012 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato, conformemente all'approccio precauzionale stabilito nel piano di gestione, che nel 2013 il totale ammissibile di catture (TAC) per i cinque Stati costieri non superasse le 619 000 t, valore che rappresenta una diminuzione del 26 % rispetto al TAC fissato per il 2012.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

- (7) Nell'ambito delle consultazioni degli Stati costieri condotte tra ottobre 2012 e gennaio 2013 al fine di negoziare le modalità per il 2013, i rappresentanti delle Isole Fær Øer hanno espresso in modo coerente e a più riprese il rifiuto di continuare ad applicare l'attuale accordo di ripartizione. Le modalità per il 2013 sono stati infine adottate il 18 gennaio 2013 con il consenso di solo quattro Stati costieri al fine di mantenere un minimo di coordinamento nella gestione dello stock. Il verbale concordato di queste consultazioni, datato 23 gennaio 2013, riporta quanto segue: «Le delegazioni hanno espresso la loro preoccupazione per il ritiro delle Isole Fær Øer dall'accordo tra gli Stati costieri senza notifica preventiva». Data l'impossibilità di giungere a un accordo a cinque a causa del ritiro delle Isole Fær Øer, le quattro parti rimanenti hanno deciso di tener conto degli interessi di pesca delle Isole Fær Øer riservando a esse la loro quota tradizionale, ossia quella da esse detenuta a partire dall'accordo del 2007, pari a 31 000 t (5,16 % del TAC).
- (8) Nel corso delle consultazioni degli Stati costieri conclusesi il 23 gennaio 2013, i rappresentanti delle Isole Fær Øer non hanno fatto richiesta di una quota determinata, non hanno presentato alcuna proposta scritta o orale per un nuovo accordo di ripartizione, non hanno tentato di impegnarsi con le altre quattro parti né hanno fatto alcuno sforzo per contribuire alla discussione di un accordo per il 2013.
- (9) In una dichiarazione del 26 marzo 2013, il ministro della pesca delle Isole Fær Øer ha annunciato che per la flotta delle Isole Fær Øer era stato fissato unilateralmente un limite di cattura di 105 230 t, pari al 17 % del TAC raccomandato ovvero oltre il triplo della quota corrispondente all'applicazione del regime precedente e il 145 % in più rispetto alla quota loro assegnata nel 2012. Questa dichiarazione unilaterale deve essere valutata alla luce del parere scientifico sopra menzionato, che raccomanda per il 2013 una riduzione delle catture del 26 %. Con questa dichiarazione, le Isole Fær Øer hanno anche di fatto abbandonato il piano di gestione adottato di comune accordo.
- (10) Agendo in questo modo, le Isole Fær Øer non hanno cooperato con l'Unione europea e con gli altri Stati costieri nella gestione di uno stock di interesse comune, quello dell'aringa atlantico-scandinava, e sono venute meno agli obblighi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, all'articolo 63, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 118, 119 e 300 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e agli articoli 5 e 6 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA).
- (11) Se i limiti di cattura fissati dai quattro Stati costieri e dalle Isole Fær Øer venissero raggiunti, le catture totali ammonterebbero a 692 290 t, il che costituirebbe un superamento considerevole rispetto al TAC raccomandato. In base alle valutazioni e alle previsioni di cattura realizzate dal CIEM nell'ambito della formulazione di un parere per la gestione della campagna di pesca 2013 ⁽¹⁾, tale volume di catture porterebbe la biomassa riproduttiva (SSB) all'inizio del 2014 a un livello di 4 200 000 t, ben al di sotto del livello di 5 000 000 t necessario a garantire il rendimento massimo sostenibile.
- (12) Nuovi dati scientifici pubblicamente accessibili forniti dal CIEM nel maggio 2013 ⁽²⁾ confermano inoltre che il piano di gestione a lungo termine nella sua versione attuale (avente come obiettivo un tasso di mortalità per pesca di 0,125) è conforme al principio di precauzione mentre un aumento dell'obiettivo di mortalità per pesca a 0,15, valore equivalente a quello risultante dall'aumento della quota delle Isole Fær Øer, mette il piano in conflitto con tale principio e aumenta il rischio di esaurimento dello stock.
- (13) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se: a) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (UNFSA), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale; e b): i) non ha adottato le necessarie misure di gestione della pesca; o ii) adotta misure di gestione della pesca senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell'Unione e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall'Unione, danno luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock.

⁽¹⁾ <http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2012/2012/her-noss.pdf>

⁽²⁾ <http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2013/Special%20requests/NEAFC%20NSS%20herring%20MP.pdf>

- (14) In conseguenza di quanto precede, le Isole Fær Øer soddisfano tutti i criteri per essere identificate come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e la Commissione può pertanto adottare le misure previste dal regolamento (UE) n. 1026/2012.
- (15) La Commissione, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1026/2012, ha deciso di notificare al governo locale delle Isole Fær Øer e al governo della Danimarca, con decisione del 17 maggio 2013 ⁽¹⁾ e lettera della stessa data, la propria intenzione di identificare le Isole Fær Øer come un paese che autorizza una pesca non sostenibile, indicando i motivi di tale identificazione e descrivendo le misure che possono essere adottate in virtù del suddetto regolamento. Il governo locale delle Isole Fær Øer ha accusato ricevuta della lettera lo stesso giorno.
- (16) Il governo locale delle Isole Fær Øer ha risposto alla comunicazione entro il 17 giugno 2013 contestando gli addebiti avanzati dalla Commissione con le proprie argomentazioni, ossia asserendo che non si era ritirato dalla consultazione, che proseguiva il suo impegno a trovare una soluzione negoziata per la ripartizione dello stock e che l'UE non aveva il diritto di ricorrere a misure coercitive. Il governo locale non ha tuttavia espresso alcuna intenzione di modificare la propria decisione relativa ai limiti di cattura non sostenibili per il 2013 né ha esposto motivi che giustificassero chiaramente l'applicazione di limiti così elevati, a parte l'asserzione non dimostrata di «una maggiore presenza di questo stock nel corso degli ultimi anni nelle zone marittime soggette alla giurisdizione delle Isole Fær Øer».
- (17) La Commissione ha esaminato la letteratura scientifica esistente in proposito e ha trovato solo dichiarazioni che indicano un prolungamento occasionale della presenza di aringhe nelle acque delle Isole Fær Øer nel corso della campagna, ma non ha individuato alcun riferimento che consenta di interpretare questo fenomeno come un aumento stabile o permanente dell'abbondanza della risorsa. Quanto all'argomento avanzato dalle Isole Fær Øer secondo cui, nel 2014, lo stock scenderebbe al di sotto del rendimento massimo sostenibile (MSY) in ogni caso e non in conseguenza dell'aumento unilaterale della loro quota, si osserva che, secondo i pareri scientifici più recenti (cfr. il considerando 12), se l'attuale obiettivo di mortalità per pesca venisse aumentato fino a un valore equivalente a quello risultante dall'aumento della quota delle Isole Fær Øer, lo stock potrebbe anche tornare al livello dell'MSY ma resterà più a lungo al di sotto di tale livello e con un maggior rischio di esaurimento.
- (18) La Commissione, dopo un'approfondita analisi delle argomentazioni del governo locale delle Isole Fær Øer, ha concluso che esse non confutano le motivazioni della notifica della Commissione né costituiscono una ragione obiettiva per giustificare l'assenza di cooperazione di questo paese. Questa conclusione, unita alla mancata volontà di rettificare i limiti di cattura fissati unilateralmente per il 2013, ha indotto la Commissione a concludere che le Isole Fær Øer continuano a soddisfare i criteri per essere considerate un paese che autorizza una pesca non sostenibile.
- (19) La Commissione ritiene pertanto necessario adottare misure a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1026/2012.
- (20) Tali misure devono essere efficaci e proporzionate al raggiungimento del proprio obiettivo di conservazione e devono impedire alle Isole Fær Øer di far uso di mercati, porti e impianti dell'Unione per proseguire la propria attività di pesca non sostenibile dell'aringa.
- (21) La Commissione ha inoltre valutato gli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali, a breve e lungo termine, delle misure che possono essere adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1026/2012, nonché dell'onere amministrativo connesso alla loro attuazione.
- (22) Sulla base di tale valutazione sembra opportuno adottare, in un primo tempo, alcune misure di cui alle lettere c), d), e) e i) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1026/2012. Se tali misure dovessero rivelarsi inefficaci e le Isole Fær Øer dovessero continuare ad autorizzare una pesca non sostenibile, sarà possibile stabilire altre misure.
- (23) La pesca dell'aringa nelle Isole Fær Øer, realizzata con reti da traino pelagiche, può essere una pesca diretta nei mesi più freddi dell'anno, ma diventa una pesca multispecifica alla fine della primavera e in estate, quando l'aringa e lo sgombro vengono catturati in quantitativi simili. Entrambe le specie possono essere catturate dalla stessa nave nell'ambito della stessa operazione di pesca, della stessa bordata o delle stesse zone di pesca nel corso della campagna. Lo sgombro è dunque una specie associata all'aringa. Di conseguenza, continuando a catturare ed esportare sgombri, le Isole Fær Øer sarebbero indotte a continuare a catturare quantitativi elevati di aringhe, che costituiscono una cattura accessoria, anche se le aringhe non potessero essere esportate verso l'Unione. Pertanto, il fatto di non applicare anche alle importazioni di sgombro le misure adottate comprometterebbe l'efficacia di un divieto sulle importazioni di aringa in quanto mezzo per evitare di compromettere ulteriormente la sostenibilità dello stock di aringa. La coabitazione dello sgombro con l'aringa è tale che la sua pesca nelle zone soggette

⁽¹⁾ Decisione C(2013) 2853 del 17.5.2013.

al controllo delle Isole Fær Øer comporta sempre il rischio di catturare aringhe. Pertanto, tutte le catture di sgombri effettuate sotto il controllo delle Isole Fær Øer possono comportare catture accessorie di aringhe. Per poter essere efficaci, le misure commerciali devono pertanto riguardare sia l'aringa che lo sgombro.

- (24) Nel valutare la proporzionalità delle misure, e in particolare nel decidere se le restrizioni relative al commercio delle principali specie catturate nel corso di attività di pesca dell'aringa debbano essere limitate a un determinato quantitativo o se si debbano vietare tutte le importazioni, la Commissione ha esaminato la possibilità di prevedere misure alternative più proporzionate rispetto a un divieto totale delle importazioni di tutti i prodotti costituiti da aringhe o sgombri o contenenti tali specie. Sono state valutate tre possibili alternative: i) una restrizione quantitativa di tutti i prodotti, limitando le importazioni agli scambi tradizionali; ii) un divieto totale limitato al solo pesce fresco, congelato e in conserva, a esclusione di prodotti più elaborati come le farine e gli oli di pesce e iii) un divieto di importazione limitato alle sole aringhe e ai prodotti a base di aringhe. La prima di queste tre opzioni potrebbe rivelarsi estremamente efficace, data la notevole importanza delle esportazioni di farine di pesce dalle Isole Fær Øer verso l'UE, ma la si considera troppo gravosa in questa fase, soprattutto tenendo conto del fatto che, da un lato, essa potrebbe colpire settori dell'industria della pesca delle Isole Fær Øer non direttamente collegati al settore delle catture pelagiche e, dall'altro, essa comporterebbe un onere amministrativo elevato associato all'analisi dei campioni di farine e oli di pesce in laboratori specializzati al fine di determinare la loro composizione per specie. La terza alternativa, come già sottolineato, è ritenuta inefficace poiché le sue potenziali conseguenze economiche possono essere facilmente compensate dalle esportazioni di sgombro. La seconda alternativa offre quindi il migliore equilibrio tra mezzi applicati ed effetti auspicati e non esistono misure meno onerose per ottenere lo stesso risultato.
- (25) Nel valutare la proporzionalità, la Commissione ha inoltre esaminato la necessità di applicare altre misure diverse dalle restrizioni alle importazioni, in particolare le restrizioni sull'uso dei porti. Poiché l'uso dei porti per il rifornimento di carburante, gli sbarchi, il cambio di equipaggi, le riparazioni e il riposo costituisce un elemento necessario e di routine connesso alla cattura delle aringhe, la Commissione ha concluso che anche tali misure sono necessarie e che non si possono prevedere misure meno restrittive per impedire che le flotte delle Isole Fær Øer usufruiscano delle strutture dell'UE per proseguire le loro attività di pesca non sostenibile dell'aringa.
- (26) Dalla valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali delle misure a breve e a lungo termine, nonché degli oneri amministrativi connessi alla

loro attuazione, risulta che le misure sono ragionevoli e non producono effetti inaccettabili né oneri indebiti. Gli effetti ambientali sono considerevoli, poiché dovrebbero contribuire a migliorare la sostenibilità dello stock di aringa. Gli effetti sugli scambi saranno moderati poiché, nonostante le conseguenze economiche immediate, a medio termine potranno essere trovati meccanismi di scambio alternativi e in definitiva non c'è da attendersi alcuna penuria di approvvigionamento all'interno dell'UE. Gli effetti economici e sociali dovrebbero essere moderati a breve termine, poiché saranno collegati agli effetti commerciali; tuttavia, a medio e lungo termine, se le misure riescono a conseguire gli effetti auspicati, essi saranno necessariamente molto positivi, soprattutto per un certo numero di flotte fortemente dipendenti dalla pesca pelagica. Gli oneri amministrativi derivanti dalle misure saranno relativamente ridotti se si considera che la maggior parte dei mezzi di controllo necessari all'esecuzione delle misure negli Stati membri, compreso il personale, è già disponibile.

- (27) La Commissione ha infine esaminato la compatibilità delle misure con il diritto internazionale e ha concluso che esse riguardano la conservazione di uno stock ittico a rischio di esaurimento e sono volte a evitare che il sovrasfruttamento della risorsa diventi effettivo, poiché il loro obiettivo è di mantenere lo stock di aringa atlantico-scandinava entro i limiti biologici di sicurezza. Le misure sono applicate congiuntamente alle misure di conservazione dell'Unione [articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1026/2012]. In particolare, l'Unione ha ridotto le proprie catture del 26 %, in linea con la raccomandazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), e sta dando piena applicazione alle condizioni e alle limitazioni del piano di gestione a lungo termine, che è stato convenuto e applicato dagli Stati costieri a partire dal 1999 ed è stato nuovamente confermato dal CIEM nel maggio 2013 in quanto coerente con l'approccio precauzionale e adeguato a mantenere le catture entro i limiti biologici di sicurezza. Non esistono inoltre prove scientifiche definitive che consentano di stabilire che le Isole Fær Øer avrebbero diritto a una quota più elevata nella pesca dell'aringa atlantico-scandinava; sarebbe stata quindi opportuna una riduzione delle loro catture, secondo quanto raccomandato dal CIEM per il 2013.
- (28) Le misure da adottare in una prima fase dovrebbero pertanto comprendere a) il divieto d'importazione di aringhe e sgombri provenienti dagli stock atlantico-scandinavi nonché di prodotti della pesca che contengono o sono costituiti da tali pesci e b) restrizioni sull'uso dei porti dell'Unione da parte delle navi che praticano la pesca sugli stock di aringa atlantico-scandinava e di sgombro sotto il controllo delle Isole Færøer e da parte delle navi adibite al trasporto di pesce o prodotti della pesca provenienti da tali attività. Per facilitare l'attuazione delle misure applicabili alle navi che esercitano attività di

pesca sugli stock di aringa o di sgombro in questione o che trasportano pesce o prodotti della pesca derivanti da tali stock, gli Stati membri devono poter disporre degli elenchi di tali navi. Per determinare se sono state effettuate catture di aringhe o di sgombri sotto il controllo delle Isole Fær Øer è opportuno ricorrere al sistema di certificazione delle catture previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾.

- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento identifica le Isole Fær Øer come un paese che autorizza una pesca non sostenibile dello stock di aringa atlantico-scandinava e istituisce le misure applicabili alle Isole Fær Øer al fine di garantire la conservazione a lungo termine di tale stock.

Articolo 2

Campo di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento si applica alla pesca dell'aringa atlantico-scandinava svolta sotto il controllo delle Isole Fær Øer. L'obiettivo è di garantire la sostenibilità a lungo termine dello stock di aringa atlantico-scandinava

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «stock di aringa atlantico-scandinava»: lo stock di aringa (*Clupea harengus*) presente nelle sottozone I, II, V, XII e XIV del CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) ⁽²⁾;
- b) «aringa atlantico-scandinava»: i pesci provenienti dallo stock di aringa atlantico-scandinava;

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Quali specificate nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- c) «sgombro»: pesce della specie *Scomber scombrus* catturato nelle zone occupate dall'aringa atlantico-scandinava;

- d) «catturato sotto il controllo delle Isole Fær Øer»: catturato da navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer o da navi battenti bandiera di un altro Stato che sono state autorizzate a pescare nella zona economica esclusiva delle Isole Fær Øer o sono state prese a nolo da un'impresa delle Isole Fær Øer o dalle autorità delle Isole Fær Øer.

Articolo 4

Identificazione

Le Isole Fær Øer sono identificate come un paese che autorizza una pesca non sostenibile dello stock di aringa atlantico-scandinava.

Articolo 5

Misure

1. È vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, anche a fini di trasbordo nei porti, dei pesci o dei prodotti della pesca di cui all'allegato che consistono, sono costituiti o contengono aringhe atlantico-scandinave o sgombri catturati sotto il controllo delle Isole Fær Øer.

2. È vietato l'uso dei porti dell'Unione per le navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer che praticano la pesca dell'aringa atlantico-scandinava o dello sgombro e per le navi adibite al trasporto di pesce o prodotti della pesca derivanti dallo stock di aringa atlantico-scandinava o di sgombro catturati da navi battenti bandiera di detto paese o da navi da esso autorizzate che battono bandiera di un altro paese. Tale divieto non si applica in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni.

Articolo 6

Attuazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono del sistema di certificazione delle catture previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 per identificare qualsiasi prodotto oggetto del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Al fine di agevolare l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, agli Stati membri vengono forniti elenchi indicativi delle navi che, in base a fonti attendibili di dati, hanno praticato o stanno attualmente praticando la pesca dell'aringa atlantico-scandinava o dello sgombro sotto il controllo delle Isole Fær Øer.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Elenco di pesci e prodotti della pesca di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione

Specie	Prodotti [nomenclatura del sistema armonizzato (SA)]
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	ex 0302 41 ex 0302 90 ex 0303 51 ex 0303 90 90 ex 0304 59 50 ex 0304 86 ex 0304 99 23 ex 0305 42 ex 0305 59 30 ex 0305 61 ex 0305 72 ex 0305 79 ex 1604 12 ex 1604 20 90
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)	ex 0302 44 ex 0303 54 ex 0304 49 90 ex 0304 89 49 ex 0304 99 99 ex 0305 49 30 ex 1604 15 ex 1604 20 50